

MIFID II: nessuno dice cosa cambia
BREVE GUIDA OPERATIVA PER GLI ADDETTI DEL SETTORE

Indice dei contenuti:

- RISPETTO DI REGOLE E REGOLAMENTI
 - **REQUISITI OBBLIGATORI RICHIESTI AI CONSULENTI**
 - **SUPERVISORE E SUPERVISIONATO**
 - **CONSULENZA INDIPENDENTE O RISTRETTA**
 - ADEGUATEZZA
 - CONFLITTO DI INTERESSI
 - PRODOTTI STRUTTURATI
 - CONSULENZA FUORI SEDE
 - SEGNALAZIONI
 - TRASPARENZA
-

REQUISITI OBBLIGATORI RICHIESTI AI CONSULENTI

Consob, nel dare attuazione alle Linee Guida dell'Esma, al termine di una lunga consultazione con i vari enti interessati, ha modificato, con la delibera 20307 del 16 febbraio 2018, il Regolamento intermediari.

Consob prevede una nuova disciplina che stabilisce, da un lato, i requisiti minimi (titoli di studio e esperienza maturata) che le persone addette, rispettivamente, al servizio di informazione e di consulenza devono possedere e, dall' altro, affida agli intermediari il compito di verificare l'effettivo grado di preparazione del personale.

Il personale abilitato a FORNIRE INFORMAZIONI deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo promotori più sei mesi di esperienza professionale;
- laurea triennale in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie più sei mesi di esperienza professionale;
- laurea di tipo diverso più master in una delle discipline sopradette più sei mesi di esperienza professionale;
- laurea di tipo diverso più un anno di esperienza professionale;
- diploma di scuola secondaria superiore più due anni di esperienza professionale.

In questi ultimi due casi il tempo dell'esperienza professionale può essere dimezzato se il dipendente viene formato con corsi specifici della durata minima di 60 ore, che possono essere in aula ma anche in videoconferenza o e-learning. (a questo proposito inutile sottolineare l'importanza di effettuare eventuali corsi in e-learning ponendovi la necessaria attenzione ed evitando, per così dire, di utilizzare i ritagli di tempo).

Il personale abilitato a FORNIRE CONSULENZA deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo promotori più un anno di esperienza professionale;

- laurea triennale in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie più un anno di esperienza professionale;
- laurea di tipo diverso più master in una delle discipline sopradette più un anno di esperienza professionale;
- laurea di tipo diverso e almeno due anni di esperienza professionale;
- diploma di scuola secondaria superiore più almeno quattro anni di esperienza professionale.

Anche in questo caso il requisito temporale dell'esperienza può essere dimezzato se il dipendente viene formato come sopra.

IMPORTANTE: l'esperienza professionale di cui si parla non è generica, ma specifica, cioè relativa agli investimenti finanziari ed alle gestioni di portafoglio. In questo le linee ESMA, richiamate espressamente da Consob, sono chiare.

Pertanto, avendo ESMA e Consob legato espressamente la formazione scolastica all'esperienza "sul campo", è importante per i colleghi che l'azienda conteggi come periodo di esperienza "sul campo" quanto effettivamente praticato fino ad oggi in ambito finanziario e non in ambito bancario generico. E, trattandosi di un obbligo normativo, invitiamo i colleghi a segnalare eventuali perplessità.

Le banche dovranno, a richiesta, relazionare a Consob sulla presenza di questi requisiti in capo ai propri consulenti interni. Quindi è interesse della banca stessa, non solo del singolo dipendente, essere in regola con questi requisiti.

SUPERVISORE E SUPERVISIONATO

La Consob dispone che il dipendente che non possiede ancora i requisiti per fare info e/o consulenza finanziaria può operare solo sotto la supervisione di un altro collega esperto.

Questo aspetto è di importanza capitale. Succede spesso, infatti, che le banche, per problemi di organizzazione delle filiali o degli uffici, decidano di adibire alla consulenza finanziaria colleghi non esperti che "si fanno le ossa" sul campo.

Questo rischia di essere l'anello debole nella catena delle tutele, ma le disposizioni Consob sono, per una volta, chiare ed inequivocabili.

Infatti il supervisore - che deve possedere le conoscenze richieste da almeno tre anni e, nello stesso periodo, non deve avere avuto provvedimenti disciplinari legati alla sua attività - si deve assumere formalmente la responsabilità delle informazioni e della consulenza prestata dal collega soggetto a supervisione, compresa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza dell'operazione.

Inoltre, il cliente deve essere a conoscenza dell'identità e delle responsabilità del supervisore.

Questi sono obblighi che Consob pone in capo alle banche: quindi è pieno diritto del dipendente, non avente i requisiti per informare o fare consulenza in autonomia, pretendere di lavorare in queste condizioni.

Il personale interessato ha inoltre diritto ad avere un aggiornamento formativo delle proprie competenze con cadenza almeno annuale. Tale formazione deve consistere nella partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore, con test finale di verifica delle conoscenze acquisite.

CONSULENZA INDIPENDENTE O RISTRETTA

Sgombriamo subito il campo dalle distinzioni normative interessanti, ma poco rilevanti ai nostri fini (almeno nella situazione attuale). Il DL 129 del 2017, trasposizione in legge italiana della direttiva UE 65 del 2014, introduce la nitida distinzione tra consulenza finanziaria indipendente e non indipendente (o ristretta).

Ebbene: **chi lavora in banca o in assicurazione non fa consulenza indipendente, ma ristretta.**

Questo significa che il dipendente bancario venderà prodotti che fanno parte di una gamma limitata, se la confrontiamo con la globalità dei prodotti disponibili. La gamma dei prodotti che venderà viene emessa o direttamente dalla sua banca, o da enti che sono in stretti rapporti legali od economici con la sua banca (nell'ipotesi più blanda, si tratta di accordi commerciali per cui l'emittente sfrutta la rete commerciale di un partner "amico" e questo accordo frutta una divisione dei guadagni tra emittente e collocatore).

Questa situazione è comune ai dipendenti bancari, assicurativi, consulenti e promotori finanziari che lavorano per singole imprese o case di investimento.

Il fatto di mettere in chiaro questa circostanza con i propri clienti (a prescindere dal fatto che la modulistica contrattuale con cui si deve lavorare lo preveda o meno) è un elemento di trasparenza e correttezza, quindi di autotutela. Inoltre, chiarirlo non costituisce uno svantaggio competitivo, perché tutti i nostri concorrenti lavorano nelle stesse condizioni, ovvero di consulenza ristretta e non indipendente.